



Città della Spezia

Medaglia d'Argento al Valor Militare
Medaglia d'Oro al merito Civile

DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016,
PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE L'ISTITUTO DELL'ACCORDO QUADRO DEI LAVORI
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANCHE A CARATTERE D'URGENZA DEGLI
EDIFICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2019-2021**

CIG 809779824F

CUP: G49H19000110004

ART. 1 – PREMESSA

Il presente disciplinare di gara unitamente al bando di gara, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene i requisiti di partecipazione, le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune della Spezia, le norme relative alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta e dei documenti da presentare a corredo della stessa nonché quelle relative alla procedura di aggiudicazione e le altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto **“ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANCHE A CARATTERE D'URGENZA DEGLI EDIFICI COMUNALI 2019-2021”** tutto come meglio esplicitato nel Capitolato speciale d'appalto.

Quanto sopra mediante apposita procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 18/04/2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” finalizzata alla selezione di un unico operatore economico cui affidare i lavori ai sensi dell'art. 54, comma 3, del medesimo Codice.

Le tipologie degli interventi e delle lavorazioni dei singoli contratti applicativi che saranno firmati a seguito della stipula dell'Accordo Quadro sono indicate nel capitolato speciale d'appalto e nella relazione tecnica ai quali specificamente si rimanda.

Il progetto esecutivo posto a base di gara è stato approvato dal Comune della Spezia con Determinazione Dirigenziale del C.d.R. Amministrazione e Contabilità n. 6341 del 12.10.2019. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, d.lgs. 50/2016.

Luogo di esecuzione lavori è il Comune della Spezia.

ART. 2 – STAZIONE APPALTANTE – CHIARIMENTI, INFORMAZIONI, SOPRALLUOGO

Comune della Spezia – C.d.R. Centrale Unica Acquisti e Contratti – Piazza Europa, 1 - La Spezia
PEC: cuac.comunesp@legalmail.it indirizzo internet: www.comune.sp.it

Responsabile unico del procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016 è l'Ing. Alessandro Trapani nominato con nota prot. n. 112756 del 02.10.2019, tel. 0187/727333; e-mail: alessandro.trapani@comune.sp.it (contattabile dalle ore 9 alle ore 12).

Il Comune della Spezia mette a disposizione i seguenti documenti di gara:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara e relativi allegati;
- Schema bozza dell'Accordo Quadro;
- Protocollo di legalità;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Relazione tecnica;
- Elenco prezzi unitari;
- Elenco edifici comunali.

La presente procedura verrà svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 40 e 58 del d.lgs. 50/2016.

Per la partecipazione alla procedura telematica gli operatori economici interessati dovranno, previa registrazione, utilizzare la piattaforma digitale accessibile dal sito istituzionale del Comune della Spezia al seguente indirizzo: <https://laspezia.acquistitelematici.it/>

Tramite tale piattaforma telematica si accederà alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'accesso, l'utilizzo della piattaforma telematica e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e nelle guide presenti sulla piattaforma, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione sulla piattaforma o le eventuali comunicazioni.

Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti e formulare quesiti inerenti la presente procedura di gara utilizzando esclusivamente la piattaforma telematica Digital Pa sulla quale verrà svolta la procedura aperta all'indirizzo <https://laspezia.acquistitelematici.it/>.

I suddetti chiarimenti/quesiti dovranno essere formulati esclusivamente in lingua italiana e potranno essere richiesti **fino al sesto giorno antecedente** il termine indicato nel bando di gara per la presentazione delle offerte. Le richieste pervenute dopo tale termine non saranno prese in considerazione. Non sono ammesse richieste di chiarimenti/quesiti telefonici. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte presentate in tempo utile verranno fornite **almeno 5 giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte mediante pubblicazione in forma anonima esclusivamente sulla piattaforma telematica Digital Pa nella sezione FAQ.

È obbligatorio a pena di esclusione dalla procedura di gara l'effettuazione di sopralluogo da fissare previo appuntamento.

L'ultima data utile per l'effettuazione del sopralluogo è fissata 5 giorni prima della scadenza di presentazione delle offerte.

Le richieste per l'effettuazione del sopralluogo dovranno essere fatte telefonicamente al cellulare di servizio 3204395003 del geom. Paolo Antiga (contattabile dalle ore 9 alle 13).

Al termine verrà rilasciata attestazione dell'avvenuto sopralluogo redatta in duplice copia. Tale documento non deve essere caricato all'interno della Documentazione amministrativa.

Per effettuare il sopralluogo è necessario presentarsi muniti dei seguenti documenti che verranno trattenuti agli atti dell'ufficio:

- attestazione SOA della ditta concorrente, in originale o copia conforme;
- fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante o direttore tecnico, o persona all'uopo delegata dal legale rappresentante purché dipendente dell'operatore economico concorrente;
- (nel caso di persona delegata dipendente) dichiarazione, su carta intestata, con la quale il legale rappresentante della ditta concorrente attesta che la persona delegata al sopralluogo è dipendente in organico alla ditta medesima.

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà, il sopralluogo può essere effettuato da un legale rappresentante in nome e per conto di tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori anche in un unico documento. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

Ogni singola persona può rappresentare una sola impresa partecipante.

ART. 3 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto dell'appalto è costituito dall'esecuzione **degli interventi di manutenzione straordinaria degli edifici comunali per il triennio 2019-2021.**

Le tipologie degli interventi e delle lavorazioni dei contratti applicative, discendenti dall'Accordo Quadro, sono indicate nel capitolato speciale d'appalto e nella relazione tecnica alle quali compiutamente si rimanda.

Stipulato l'Accordo Quadro, l'Amministrazione potrà procedere alla stipula di contratti applicativi aventi ad oggetto la realizzazione di lavori manutentivi tipicamente ad "ordinativo"; nella fattispecie il direttore dei lavori designato provvederà a somministrare ordinativi di lavori nei diversi plessi comunali stabilendo di volta in volta le tempistiche per l'inizio e la fine dei lavori, che dovranno essere proporzionati all'entità ed alla tipologia dell'intervento previsto.

L'aggiudicatario non avrà nulla da pretendere in relazione all'Accordo Quadro fintantoché l'Amministrazione non darà luogo ai contratti applicativi.

L'Accordo Quadro non determina alcun obbligo in capo all'Amministrazione Comunale ma unicamente l'obbligo, nel caso in cui l'Amministrazione si determini a contrarre, di applicare ai futuri contratti applicativi le condizioni contrattuali predefinite nell'accordo quadro stesso (AVCP parere del 22/06/2011).

L'importo dei singoli contratti applicativi sarà determinato dal RUP e, nel caso di appalti di importo inferiore a € 40.000,00, la contabilità sarà realizzata con modalità semplificate con redazione di un unico elaborato che riassume misure ed importo eseguiti.

L'aggiudicatario dell'Accordo Quadro dovrà garantire il pronto intervento h. 24, 7 giorni su 7, per eventuali emergenze occorrenti ai plessi comunali, durante la validità del medesimo Accordo come specificato nel capitolato speciale d'appalto.

L'aggiudicatario dell'Accordo Quadro dovrà utilizzare una **sede operativa**, per l'intera durata dell'Accordo Quadro, autorizzata per il ricovero di mezzi ed attrezzature necessari alla tempestiva esecuzione degli interventi di manutenzione, con particolare riferimento agli interventi di pronto intervento, avente le seguenti caratteristiche:

- distanza massima 30 km dal Palazzo Civico sito in Piazza Europa, 1 La Spezia (la distanza si intende misurata sulla sede stradale);
- 100 mq di superficie minima coperta;
- 300 mq di superficie minima scoperta.

L'aggiudicatario dovrà provvedere entro 30 giorni dalla stipula del contratto di Accordo Quadro ad adempiere al suddetto requisito di esecuzione e trasmettere entro i successivi 10 gg al RUP la documentazione che attesti l'effettiva disponibilità della sede. In caso di mancanza del requisito di esecuzione sarà disposta la risoluzione del contratto di Accordo Quadro con incameramento della cauzione provvisoria (si rimanda all'art. 2.10.12 del capitolato speciale d'appalto).

ART. 4 – IMPORTI E CATEGORIE LAVORI

4.1 L'importo complessivo "a misura" dell'appalto, compresi gli oneri della sicurezza, Iva esclusa, ammonta ad Euro 1.603.400,00 di cui Euro 57.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

4.2 L'importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso ammonta ad

Euro 1.546.400,00.

4.3 L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

categoria prevalente **a qualificazione obbligatoria OG1 seconda classifica.**

Si rimanda per l'ammontare e per i contratti applicativi all'art. 1.1.4 e all'art. 1.2.3 del capitolato speciale d'appalto.

4.4 Incidenza della manodopera 33%. Quale dato rilevato dallo storico degli appalti di manutenzione degli edifici che sono stati affidati nel corso degli anni dal settore edilizia pubblica del Comune della Spezia.

Trattandosi di Accordo Quadro il ribasso offerto dal concorrente aggiudicatario, quale ribasso percentuale unico sull'importo posto a basa d'asta, non incide sul valore del contratto da stipulare che resterà invariato, atteso che l'importo di € 1.546.400,00 oltre oneri di sicurezza ed IVA a norma di legge rappresenta "l'importo massimo spendibile" nel periodo di durata triennale dell'Accordo Quadro da parte dell'Ente Aggiudicatore attraverso i successivi contratti applicativi che invero saranno remunerati con l'applicazione del ribasso percentuale offerto dall'impresa in sede di gara.

Si fa presente che, da un punto di vista contabile, non essendoci una predeterminazione vincolante delle entità delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, l'esito della gara non produrrà, in ragione del ribasso proposto, un impegno di spesa ridotto rispetto all'importo dell'Accordo Quadro (da qualificarsi come importo contrattuale con valenza presuntiva).

Pertanto l'entità del ribasso determinerà il maggiore o minore numero di interventi realizzabili, nel periodo di vigenza dell'Accordo Quadro, nell'ambito del tetto di spesa fissato con l'importo medesimo, che risulterà l'importo di riferimento anche per la determinazione della cauzione definitiva.

Si evidenzia che, in base a quanto previsto dall'art. 106 del d.lgs. 50/2016, qualora l'Amministrazione Comunale avesse le disponibilità finanziarie, potrà procedere ad un aumento dell'importo totale dell'Accordo Quadro fino ad un massimo del 20% dell'importo complessivo degli eventuali appalti applicativi di lavori da affidare nell'arco di validità del presente Accordo Quadro (cfr. art. 1.1.4 comma 3 bis del Capitolato Speciale d'Appalto).

ART. 5 – DURATA

L'Accordo Quadro ha una durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro stesso, prorogabile di sei mesi sussistendone i requisiti di legge.

L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni che l'Amministrazione richiederà fino alla data di scadenza dell'Accordo Quadro, secondo quanto meglio specificato nel capitolato speciale d'appalto.

ART. 6 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all'art. 45 commi 1 e 2 del D.lgs 50/2016, con idoneità individuale di cui all'art. 45, comma 2, lettere a), b), c), e gli operatori con idoneità plurisoggettiva di cui all'art. 45 comma 2 del Codice lettera d) e), f) g) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché gli operatori economici, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, **in possesso dei requisiti e delle condizioni come previsti nel presente Disciplinare.** È consentita altresì la partecipazione alla gara anche da parte di soggetti non ancora costituiti in raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) ai sensi degli art. 48 del D.Lgs 50/2016; in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il RTI o il Consorzio ordinario e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono tenuti ad indicare, (con la dichiarazione conforme al modello DGUE) in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, (individuale o associata) alla presente gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato, in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono a loro volta a cascata indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, è **vietato** incaricare, in fase di esecuzione, una impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo per le ragioni indicate nell'art. 48 comma 7-bis del Codice e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tal sede, la mancanza del requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.

L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di

qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 7 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici che alla data di presentazione dell'offerta risultino in possesso, **a pena di esclusione** dalla gara, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di ordine generale, di idoneità professionale, economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 Requisiti di ordine generale

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78 conv. Legge 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14/12/2010.

7.2 Requisiti di idoneità professionale

Per i concorrenti cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, **Iscrizione** nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali, per l'attività inerente il presente appalto, ai sensi dell'art. 83 comma 1 lettera a) e comma 3 del Codice dei Contratti Pubblici. Per i concorrenti residenti in altri paese dell'UE è richiesta la prova dell'iscrizione,

secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice dei Contratti Pubblici mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.

N.B: Requisiti di idoneità professionale

In caso di Raggruppamento Temporaneo di imprese di cui all'art. 45 comma 2 lettera d) del D.lgs 50/2016 o di consorzi ordinari di concorrenti di cui alla lettera e), dei soggetti di cui alla lettera g) (GEIE) o nel caso di reti di impresa di cui alla lettera f) del medesimo articolo, il requisito di idoneità professionale dovrà essere posseduto da ciascuna delle imprese che compongono il raggruppamento.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettera b) e c) del D.Lgs 50/2016, il requisito di idoneità professionale dovrà essere posseduto e dichiarato dal consorzio concorrente e dalle imprese designate.

Nel caso di imprese aderenti al contratto di rete, il requisito di idoneità professionale deve essere posseduto da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

7.3 Requisiti di Capacità Economico-Finanziaria e Tecnico-Professionale

I concorrenti all'atto dell'offerta devono possedere, a pena di esclusione, attestazione di qualificazione S.O.A. in corso di validità, rilasciata da una società di attestazione di cui al d.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, nella categoria prevalente OG1 seconda classifica.

La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla gara ed a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 92, comma 2, d.P.R. 207/2010.

Nei raggruppamenti temporanei, nelle aggregazioni di imprese di rete e nei consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice, ed ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 50/2016 e secondo quanto previsto nell'art. 83, comma 8, d.lgs. 50/2016, l'impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.

Per le imprese cooptate di cui all'art. 92 del d.P.R. 207/2010 e ss. mm. e ii. Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 92 del d.P.R. 207/2010 e s.m.i. se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. Al fine della sottoscrizione della istanza di partecipazione e della documentazione amministrativa richiesta dal presente disciplinare di gara, le imprese Cooptate hanno i medesimi obblighi che gravano sulle imprese mandanti nei raggruppamenti.

Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

L'attestazione del possesso della capacità economica finanziaria e tecnico-professionale deve essere fornita mediante dichiarazione resa conformemente al DGUE (Documento di gara unico europeo) di cui all'allegato 2, fornendo tutte le indicazioni in esso richieste e secondo quanto precisato nel presente disciplinare.

ART. 8 - AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (art. 7 punti 7.1 e 7.2).

Ai fini della partecipazione alla gara in oggetto per le lavorazioni è ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.lgs 50/2016, alle condizioni e prescrizioni ivi contenute.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria e del corrispettivo.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In caso di avvalimento il requisito richiesto OG1 seconda classifica potrà essere soddisfatto anche sommando gli importi di classifica della categoria OG1.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano

motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

NB: per ogni dichiarazione/istanza di cui ai precedenti punti che sia sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante, è necessario che il sottoscrittore sia investito degli specifici poteri (allegare procura).

NB: L'IMPRESA AUSILIATA/CONCORRENTE DOVRÀ COMPILARE IL DGUE ALL.N. 2 ed il MODELLO ALL.N. 3

L'IMPRESA AUSILIARIA IN CASO DI POSSESSO DELL'ATTESTATO SOA DOVRÀ COMPILARE IL DGUE ALL. N. 2, sez. A e B parte seconda, parte terza, parte sesta ed il MODELLO ALL. N.4

L'IMPRESA AUSILIARIA IN CASO DI DICHIARAZIONE DEI REQUISITI ART. 90 DPR 207/2010 DOVRÀ COMPILARE IL DGUE ALL. N. 2, sez. A e B parte seconda, parte terza, parte quarta, parte sesta ed IL MODELLO ALL. N.4

ART. 9 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Art. 9.1 - Forma e validità dell'offerta

L'offerta, ivi compresi tutti i documenti, i certificati e le dichiarazioni che ne costituiscono parte integrante, deve essere redatta, a pena di esclusione, in lingua italiana ed è valida per 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte (art. 32, comma 4, d.lgs. 50/2016). Il concorrente si impegna a prolungare la validità dell'offerta, su richiesta del Comune della Spezia, nel corso della procedura, nel caso in cui, al momento della scadenza, non sia intervenuta l'aggiudicazione. Tutti i documenti, i certificati e le dichiarazioni, se redatti in una lingua diversa dall'italiano, dovranno essere corredati, a pena di esclusione, da traduzione in lingua italiana e da apposita dichiarazione attestante la conformità al testo originale, rilasciata dalle rappresentanze consolari o diplomatiche italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale. In quest'ultimo caso si richiede che l'impresa fornisca il documento ufficiale che qualifichi la persona quale traduttore autorizzato da parte delle istituzioni consolari o diplomatiche italiane nel paese in cui sono stati redatti i documenti.

Art. 9.2 - Termine per la presentazione dell'offerta

L'offerta (Documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere caricata sulla piattaforma telematica secondo le modalità esplicitate nei manuali-guide per l'utilizzo della piattaforma medesima e disponibili sulla medesima.

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse guide.

Tutti i file che compongono l'offerta e che non siano già originariamente in formato pdf, devono essere convertiti in formato pdf. La Piattaforma garantisce la massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono, la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima. È buona norma e diligenza professionale del concorrente connettersi alla piattaforma con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte in maniera da inserire i dati ed inviare correttamente i documenti e risolvere eventuali problematiche di comprensione del funzionamento della Piattaforma. Si raccomanda di controllare il contenuto dei documenti caricati sulla piattaforma verificandone l'integrità dopo il loro caricamento prima dell'effettivo invio. Si raccomanda di inserire gli allegati con la massima attenzione nella sezione pertinente e di non indicare dati dell'Offerta economica in sezioni diverse da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

L'offerta deve essere collocata sulla piattaforma telematica entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 23,59** del giorno **giovedì 19 dicembre 2019**.

È ammessa offerta successiva, purchè entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.

Si precisa che l'operatore economico può ritirare la partecipazione fino al momento di avvio della seduta di gara.

Qualora alla scadenza della gara, risultino presente sulla piattaforma più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Per ogni dubbio o chiarimento relativi alla procedura di partecipazione alla gara, gli operatori devono prendere visione dei manuali-guide disponibili sulla piattaforma.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000. Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica in formato pdf di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella “Documentazione Amministrativa”, si applica l’art. 83, comma 9, del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione.

La presentazione dell’offerta mediante l’utilizzo della piattaforma telematica è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Ente appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l’offerta non pervenga entro il termine perentorio.

In ogni caso il concorrente esonera l’Ente da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della piattaforma telematica.

L’Ente appaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento della piattaforma.

N.B.: L’inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa costituirà causa di esclusione.

ART. 10 – DOCUMENTAZIONE

Nella sezione DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA deve essere caricato in formato pdf sottoscritto digitalmente quanto segue:

A) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE (ALLEGATO N. 1)

L'istanza di partecipazione deve essere caricata sul supporto informatico in formato PDF e sottoscritta digitalmente, deve essere redatta, in bollo, preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato n. 1 predisposto dal Comune della Spezia e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

L'istanza è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

Nel caso di consorzio di Cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, l'istanza è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura.

B) DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)

Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) deve essere caricato in formato pdf nell'apposito campo obbligatorio e sottoscritto digitalmente. Tale documento ex art. 85 del Codice dei Contratti Pubblici, consiste in una autodichiarazione attestante l'assenza delle cause di esclusione ed il possesso dei requisiti di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico professionali richiesti dal presente disciplinare, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e resa dal legale rappresentante dell'impresa e/o consorzio o dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento, nonché da eventuali imprese ausiliarie in caso di avvalimento e dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici, ai sensi e secondo le modalità di cui alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 Luglio 2016 n. 3 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 174 del 27/07/2016 ("Linee guida per la compilazione del di formulario di Documento di gara unico Europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016") e relativo allegato.

Il concorrente compila il DGUE (allegato n. 2) di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, secondo quanto di seguito indicato.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. Dovranno essere compilati tanti DGUE distinti quanti sono gli operatori economici interessati.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare entro il limite massimo del 40% di ciascun contratto applicativo.

Parte III: Motivi di esclusione

- A) Motivi legati a condanne penali;
- B) Motivi legati al pagamento delle imposte o contributi previdenziali;
- C) Motivi legati ad insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali;
- D) Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore: D1 (art. 80 comma 2 e comma 5 lett. f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter D.lgs 165/2001) e D.2 (White -list)

Parte IV: Criteri di selezione

- A: Idoneità:
- C): Capacità tecniche e professionali: indicazione categoria SOA

Parte VI: Dichiarazioni finali

N.B.: Qualora determinati campi in cui sono richieste informazioni di tipo descrittivo non consentano, per lo spazio ridotto, un'adeguata compilazione, i concorrenti hanno facoltà di rinviare ad un documento allegato, in formato PDF e sottoscritto digitalmente, al DGUE, scrivendo nel campo "vedi allegato n.....";

Precisazioni in relazione ai soggetti tenuti alla compilazione del DGUE:

In caso di RTI costituito o costituendo ciascuna impresa facente parte del raggruppamento dovrà compilare il DGUE.

In caso di costituendo consorzio ordinario di concorrenti di cui al comma 2 lettera e) dell'art. 45 dlgs 50/2016 ai sensi dell'art. 48 comma 8 del dlgs 50/2016, GEIE ex art. 45 comma 2 D.Lgs 50/2016 lettera g) non ancora costituito ciascuna delle imprese che ne prendono parte, dovrà compilare il DGUE.

In caso di consorzio ordinario già costituito comma 2 lettera a) sia il consorzio medesimo che ciascuna impresa consorziata, dovrà compilare il DGUE.

In caso di consorzio art. 45 comma 2 lettere b) e c) il DGUE dovrà essere compilato dal consorzio medesimo e da ciascuna delle imprese consorziate esecutrici ivi indicate (parte II lettera A), limitatamente alla parte III.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

In caso di avvalimento si rinvia all'art. 7 del presente disciplinare.

N.B.: Nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80 commi 1,2 e 5 lettera L del codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80 commi 1,2 e 5 lettera L) del codice caricandola nello spazio "Autocertificazione" ed allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

C) CAUZIONE PROVVISORIA

In conformità all'art. 93, del d.lgs. 50/2016, a pena di esclusione ed a garanzia dell'offerta, i concorrenti dovranno caricare nell'apposito spazio obbligatorio la scansione in formato PDF della quietanza comprovante il deposito cauzionale provvisorio pari al 2% del prezzo massimo stimato dell'appalto, e precisamente ad **Euro 32.068,00**.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 80 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 93 comma 2 e 3 del D.lgs n. 50/2016, la garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, al corso del giorno del deposito, depositati presso una sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore delle stazione appaltante;

- fermo restando il limite dell'utilizzo del contante di cui all'art. 49 comma 1 del decreto legislativo 21/11/2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria comunale Banca Unicredit, intestato a Comune della Spezia - codice IBAN: IT82O0200810700000103787330. In tal caso si prega di indicare, oltre alla causale del versamento, il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui il Comune della Spezia dovrà restituire la cauzione provvisoria versata, al fine di facilitare lo svincolo della medesima;
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

Qualora la cauzione provvisoria sia prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, essa dovrà:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- a) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte;
- b) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'articolo 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile;
- c) contenere l'impegno all'erogazione, senza riserve, entro quindici giorni dalla richiesta del Comune della Spezia;

La cauzione provvisoria, in qualunque forma sia prestata, deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, "Garanzia definitiva" di cui all'art. 103 in favore del Comune della Spezia valida fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto.

Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese ed ai raggruppamento temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Qualora il concorrente presti la cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà obbligatoriamente allegare, oltre alla quietanza del pagamento, anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e dovrà altresì contenere le clausole di cui ai succitati punti.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

- 1) essere conforme allo schema tipo 1.1 di cui al Decreto dello Sviluppo Economico del 19.01.2018 n. 31;

2) essere corredata, dall'impegno del fidejussore, a rilasciare anche la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto.

Se il fidejussore che ha sottoscritto la cauzione provvisoria non è lo stesso che presterà la garanzia definitiva l'impegno di quest'ultimo a prestare la garanzia definitiva dovrà essere allegata alla documentazione redatta dal concorrente.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, la cauzione dovrà essere presentata dall'impresa capogruppo/organo comune in nome e per conto di tutti i membri del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti.

In caso di RTI costituiti, la cauzione dovrà essere presentata dall'impresa capogruppo/organo comune con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento.

Le imprese possono usufruire, delle riduzioni ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici, dichiarando il possesso del requisito necessario ed allegando la certificazione richiesta.

In caso di partecipazione in forma associate la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del Sistema di qualità di cui all'art. 93 comma 7 si ottiene:

a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lettera d), e), f), g) del Codice il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, il consorzio ordinario o GEIE o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45 comma 2 del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

Le altre riduzioni previste dall'art. 97 comma 7 del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettera b) e c) del Codice da parte del Consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Il Comune della Spezia, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

D) PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE ALL'AUTORITÀ NAZIONALE (si richiede di caricare la scansione in formato PDF della ricevuta di pagamento)

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in

favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **Euro 140,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC del 20.12.2017 n. 1300 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 22 del 27/01/2018 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara. In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 1, comma 67, della l. 266/2005.

E) DOCUMENTO “PASS-OE” RILASCIATO DAL SERVIZIO AVCPASS (si richiede di caricare il PASS-OE in formato PDF)

I soggetti interessati a partecipare alla procedura in oggetto devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all’apposito link sul portale A.N.A.C. (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. Alla istanza di partecipazione deve essere allegato il documento denominato “PASS-OE”, ottenuto dal sistema presso il sito www.avcp.it, a seguito della registrazione al servizio AVCPASS.

Tale documento attesta che l’O.E. può essere verificato tramite l’Avcpass.

Limitatamente al documento PASS-OE, si evidenzia che, nel caso in cui partecipino alla presente procedura di gara concorrenti che non risultino essere ancora registrati presso il sistema AVCPass, il Comune della Spezia provvederà, con apposita comunicazione ad assegnare un termine congruo per l’effettuazione della registrazione medesima. Si evidenzia che la mancata registrazione presso il servizio AVCPass e la eventuale mancata trasmissione del PASS-OE, non comportano l’esclusione dalla presente procedura di gara. Il PASS-OE dovrà comunque pervenire in caso di proposta di aggiudicazione della Commissione Giudicatrice al fine di procedere alle necessarie verifiche di legge.

F) ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE (SOA)

Si richiede la scansione in formato PDF dell’attestazione di qualificazione (SOA), sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, accompagnata dalla scansione pure in formato PDF del documento di identità in corso di validità dello stesso, rilasciata/e da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata/e ed in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nella categoria adeguata ai lavori da assumere, categoria OG1 seconda classifica, ovvero, nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o da riunirsi, più attestazioni ai sensi dell’art. 19 d.P.R. 445/2000 sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da scansioni dei documenti di identità in corso di validità degli stessi.

G) SUBAPPALTO - SUBAFFIDAMENTI

Il concorrente indica nell’offerta le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente o scorporata per le quali intende ricorrere al subappalto o concedere in cottimo nei limiti sotto indicati; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del codice, il subappalto è consentito nel limite massimo del 40% dei singoli contratti applicativi.

Si rammenta che ai sensi dell’art. 105 comma 4 lett. a) le ditte indicate come subappaltatrici nel caso

abbiano partecipato alla presente procedura non possono essere autorizzate all'esecuzione del subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

I subaffidamenti delle seguenti prestazioni devono essere sempre autorizzati dal COMUNE previa verifica dell'iscrizione nelle "white list" di cui al D.P.C.M. 18 aprile 2013:

- Trasporto di materiale a discarica;
- Trasporto e smaltimento di rifiuti;
- Fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- Fornitura e trasporto di calcestruzzo;
- Fornitura e trasporto di bitume;
- Noli a freddo di macchinari;
- Fornitura con posa in opera;
- Noli a caldo;
- Servizi di autotrasporto;
- Guardiania di cantieri.

EVENTUALE ALTRA DOCUMENTAZIONE DA CARICARE SULLA PIATTAFORMA NELLA SEZIONE AUTOCERTIFICAZIONE E DA PRODURRE IN FORMATO PDF

- In caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative:
Atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate Dichiarazione in cui viene indicato il consorziato per il quale il Consorzio concorre alla gara qualora il consorzio non indichi l'impresa consorziata per cui concorre si intende lo stesso partecipa in nome e per conto proprio

- Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
 - contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
 - dichiarazione che indichi le lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica;
 - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
 - dichiarazione che indichi le lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori

economici aggregati in rete.

- Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
 - in caso di RTI costituito: contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti lavorazioni, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
 - in caso di RTI costituendo: contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti delle lavorazioni, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

- In caso di soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lettera d) e) ed g) già costituiti, originale o copia autenticata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero copia autentica dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o Geie, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- In caso di partecipazione in consorzio del tipo di cui all'art. 45 comma 2 lettere b) e c) del D.lgs 50/2016, scansione della delibera dell'organo deliberativo.
- Procura institoria o della procura speciale nell'eventualità che l'offerta sia sottoscritta da procuratori speciali in rappresentanza dell'impresa concorrente.

ART. 11 – CONTENUTO OFFERTA TECNICA

L'Offerta tecnica deve essere caricata nell'apposito spazio obbligatorio in formato pdf, firmata digitalmente, e deve contenere la relazione tecnico-metodologica che, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa concorrente o da un suo procuratore; in caso di raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari non ancora costituiti o aggregazioni d'impresе aderenti al contratto di rete, o GEIE, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, oltre che dall'impresa capogruppo/organo comune, da tutte le imprese raggruppate.

Quanto esposto nell'offerta tecnica sarà vincolante per l'impresa aggiudicataria.

L'offerta tecnica deve essere redatta in lingua italiana.

Per formulare l'offerta tecnica il soggetto concorrente dovrà allegare una o più relazioni tecniche complete di schemi grafici, tabelle, schede tecniche, eventuali foto esplicative e quant'altro ritenuto utile al fine della valutazione tecnica. Sarà valutata positivamente anche la sintesi dell'esposizione, che dovrà comunque essere compatibile con la completezza ed esaustività della descrizione di quanto proposto.

È preferibile che le relazioni siano divise in capitoli e sub-capitoli, in analogia con gli elementi e sub-elementi di valutazione.

Complessivamente la o le relazioni non potranno superare le 20 facciate formato A4 utilizzando il carattere TIMES NEWS ROMAN, dimensione 12, interlinea singola, comprensive di eventuali grafici e tabelle. Le relazioni saranno l'oggetto principale alla base della valutazione dei commissari. L'eventuale documentazione fotografica non potrà superare le 10 facciate, sempre in formato A4.

La valutazione dell'offerta tecnica terrà conto della completezza, qualità e funzionalità delle attività di supporto proposte riguardo alle diverse attività richieste; contestualmente, sarà considerata l'efficacia dell'articolazione di quanto proposto, in relazione alle lavorazioni da eseguire.

In fase di valutazione delle offerte saranno tenute in particolare considerazione le dichiarazioni dei concorrenti corredate da attestazione della effettiva disponibilità delle risorse umane e materiali.

Nessun compenso o rimborso spetta al concorrente per redazione della documentazione presentata. L'offerta rimarrà di proprietà della Stazione Appaltante.

La relazione metodologica dovrà contenere l'eventuale indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali e i correlati riferimenti normativi che consentano deroghe al diritto di accesso.

La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione da cui possa ricavarsi l'entità dell'offerta economica.

ART. 12 – CONTENUTO OFFERTA ECONOMICA

L'Offerta economica deve essere caricata nell'apposito spazio obbligatorio della piattaforma telematica, in formato PDF e firmata digitalmente a pena di esclusione dalla gara, redatta in lingua italiana, in bollo, conformemente al modello Allegato n. 6.

L'offerta economica, a pena di esclusione, deve contenere, chiaramente indicato in lettere e in cifre, il ribasso percentuale unico sull'importo a base di gara proposto per la realizzazione dei lavori. In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e il ribasso indicato in lettere, prevarrà il ribasso espresso in lettere.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

Nell'offerta economica il concorrente dovrà altresì dichiarare:

- a) di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta riferita all'appalto di cui trattasi, di tutti gli elementi/voci di costo che concorrono alla esecuzione dei lavori, compreso il costo del lavoro individuato in base ai valori economici deducibili dalla contrattazione collettiva e di aver correttamente adempiuto all'interno della propria impresa, agli obblighi di sicurezza derivanti dal D.Lgs. 81/08;
- b) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
- c) di obbligarsi ad assumere l'esecuzione del contratto, secondo le condizioni stabilite nel capitolato speciale d'appalto e nel rispetto dei valori offerti nella propria offerta economica;

N.B.: Nell'offerta economica non devono essere inseriti i propri costi propri della manodopera e gli oneri aziendali della sicurezza in ragione della peculiare configurazione dell'istituto dell'Accordo Quadro, il quale, volto a regolare successivi e non preventivamente individuati interventi di manutenzione, non consente la specifica indicazione di tali costi, non essendo nota l'esatta natura ed entità dei servizi che dovranno essere eseguiti.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta

Il prezzo indicato nell'offerta economica s'intende comprensivo di qualsiasi onere gravante sulle lavorazioni da eseguire. Il prezzo così determinato rimarrà fisso ed invariato per tutta la durata dell'appalto.

È fatta salva, in ogni caso, la possibilità di valutare la congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 97, comma 6, del D.lgs 50/2016.

Verrà esclusa l'offerta economica parziale, indeterminata e/o incerta nel suo ammontare, condizionata, in aumento o con ribasso pari a 0,00.

ART. 13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica Caratteristiche generali e modalità di esecuzione ed organizzazione dei lavori	85
Offerta economica Prezzo offerto	15
TOTALE	100

L'attribuzione dei punteggi totali ai singoli soggetti concorrenti avviene applicando la seguente formula:

$$P(i) = \sum_n [V_{ij} * W_j]$$

dove:

- P(i) = punteggio dell'offerta i-esima;
- n = numero totale dei requisiti;
- V_{ij} = coefficiente attribuito all'offerta del concorrente i-esimo per l'elemento di valutazione j variabile tra 0 e 1;
- W_j = ponderazione dell'elemento di valutazione j stabilito nel presente disciplinare di gara.
La somma di tutti gli elementi di ponderazione deve essere uguale a 100.
- \sum = sommatoria

Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

	Parametro di valutazione (sub criterio)	punti	Punteggio totale
1	Caratteristiche della struttura tecnica e operativa che si intende impiegare per lo svolgimento dei contratti applicativi evidenziando il numero e le professionalità dei soggetti che saranno impiegati nell'esecuzione dei diversi contratti. Per la valutazione di questo criterio si richiede di esplicitare l'organigramma della struttura tecnica ed operativa evidenziando i vari ruoli e funzioni, i CV di coloro che andranno a ricoprire i vari ruoli, e quanto necessario per descrivere le modalità di organizzazione della struttura tecnica ed operativa. Saranno considerate di miglior valore strutture tecniche e operative improntate alla qualificazione del personale ed alla capacità di eseguire interventi diversificati nell'ambito edilizio	5	5

2	Caratteristiche della strumentazione tecnica, mezzi e attrezzature che si ritiene utilizzare per il supporto della struttura tecnica ed operativa di cui al punto 1. Per la valutazione del presente criterio si richiede di fornire l'elencazione delle strumenti, mezzi e attrezzature - in allegato alla offerta tecnica – e la documentazione attestante l'effettivo possesso di quanto elencato. Saranno considerate di miglior valore strumentazioni, mezzi e attrezzature le cui caratteristiche garantiscano una ampia tipologia di interventi e la loro esecuzione a regola d'arte	10	10
3	Procedure adottate nell'ambito dei contratti applicativi finalizzate alla tempestività di esecuzione dei lavori ed al rispetto delle condizioni di sicurezza. Il concorrente dovrà esplicitare in particolare le procedure e tempistiche che intende adottare per l'esecuzione dei lavori ad ordinativo e quelli di pronto intervento specificando in ogni caso le misure di sicurezza, che intendono adottare sia nei confronti dell'Utenza durante le attività manutentive, che nei confronti del personale impiegato (dipendente e/o in subappalto). Sarà considerata di miglior valore un'organizzazione del concorrente improntata alla snellezza delle procedure, alla tempestività ed all'efficienza degli interventi nel rispetto delle condizioni di sicurezza per lo svolgimento dei lavori	30	30
4	Modalità operative adottate nell'ambito dell'accordo quadro in appalto finalizzate al controllo degli edifici. Saranno considerate di miglior valore proposte, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione Comunale appaltante, improntate alla verifica predittiva ed ai controlli di sicurezza di elementi strutturali e non strutturali degli edifici (esclusi impianti)	40	40

Il criterio di attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa è il confronto a coppie, tra le offerte presentate, da parte di ciascun commissario di gara.

Ciascun commissario confronta l'offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce ed il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6:

- preferenza massima= 6
- preferenza grande = 5
- preferenza media = 4
- preferenza piccola = 3
- preferenza minima = 2
- parità = 1

L'attribuzione dei punteggi avviene sulla base di una scala semantica (scala dei gradi di preferenza relativa) e di una matrice triangolare. Viene costruita una matrice triangolare con un numero di righe ed un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno. Nel caso, ad esempio, in cui i concorrenti siano tre la matrice sarà composta da due righe e due colonne.

Una volta terminati i “confronti a coppie”, **per ogni elemento di valutazione qualitativo** (indicato nella suindicata tabella) ciascun commissario somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li

trasforma in coefficienti compresi tra 0 ed 1 attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti; le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre.

Saranno esclusi dalle successive fasi di gara i concorrenti a cui non sia stata almeno attribuita in via definitiva dalla Commissione **la valutazione di punti 51 totali su 85.**

Con riferimento all'attribuzione dei singoli punteggi saranno considerate le prime due cifre dopo la virgola con arrotondamento del 3° decimale:

- da 0 a 4 = unità inferiore;
- da 5 a 9 = unità superiore.

Si fa presente che, qualora le offerte da valutare siano inferiori a tre, ai fini della valutazione sarà utilizzata la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

In tal caso, per ciascuno degli elementi di valutazione di natura qualitativa, si calcolerà la media dei coefficienti variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario componente la commissione, sulla base delle valutazioni indicate nella griglia sotto-riportata:

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Appena sufficiente	Insufficiente	Gravemente insufficiente
Valore preliminare assegnato	1,00	0,8	0,7	0,6	0,5	0,3	0,00

Per l'attribuzione del punteggio si procederà ad effettuare la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari a seguito di valutazione individuale, moltiplicata per il punteggio attribuito a ciascun criterio di valutazione.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari sub-elementi di valutazione, se nessun concorrente ottiene sul singolo sub-elemento di natura qualitativa il punteggio pari al peso assegnato allo stesso, è effettuata la cd. "riparametrazione", assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto il massimo punteggio ed alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

A seguito della riparametrazione la somma dei punteggi degli elementi qualitativi costituisce il punteggio dell'offerta tecnica.

Saranno esclusi dalle successive fasi di gara i concorrenti a cui non sia stata almeno attribuita in via definitiva dalla Commissione **la valutazione di punti 51 totali su 85.**

Con riferimento all'attribuzione dei singoli punteggi saranno considerate le prime due cifre dopo la virgola con arrotondamento del 3° decimale:

- da 0 a 4 = unità inferiore;

- da 5 a 9 = unità superiore.

METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA: MAX PUNTI 15

Ai fini della determinazione del coefficiente $V(a)_i$ (PREZZO), la commissione giudicatrice impiega la seguente formula:

$$V(a)_i = R_a / R_{max}$$

dove

R_a è il ribasso percentuale offerto dal concorrente a

R_{max} è il ribasso più elevato fra tutte le offerte ammesse.

L'aggiudicazione avverrà anche in caso di una sola offerta valida, ritenuta congrua e conveniente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Sono altresì vietate le offerte "plurime" contenenti prodotti e servizi di diverso prezzo e prestazioni, tra i quali l'Amministrazione dovrebbe operare un'ulteriore scelta. Non sono ammesse percentuali di ribasso pari a 0. Non sono ammesse percentuali in rialzo. Non sono ammesse offerte parziali né contenenti condizioni o variazioni al capitolato d'appalto.

Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto negli atti di gara. Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

Il concorrente dovrà specificare che l'offerta tiene conto degli obblighi connessi al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, introdotte dal Decreto legislativo 81/2008.

In ogni caso la Civica Amministrazione si riserva di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

ART. 14 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dalla piattaforma digitale delle gare telematiche, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dalla piattaforma medesima in modo segreto, riservato e sicuro. La piattaforma, al momento della ricezione dell'offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell'art. 58 del d.lgs. 50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata.

La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo **il giorno venerdì 20 dicembre 2019, alle ore 10,00** presso l'ufficio del Dirigente del C.d.R. Centrale Unica Acquisti e Contratti (C.U.A.C.) Dott. Massimiliano Curletto, piano terzo Palazzo Civico, Piazza Europa, 1 – La Spezia e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

I concorrenti potranno assistere alle operazioni di gara in seduta pubblica virtuale anche da remoto, collegandosi al link contenuto nella comunicazione di avvio di seduta di gara che gli stessi riceveranno all'atto dell'avvio della seduta pubblica.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite la piattaforma e a mezzo PEC almeno 2 giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti attraverso la piattaforma ed a mezzo *PEC* almeno 2 giorni prima della data fissata.

Il seggio di gara procederà, operando attraverso la piattaforma digitale delle gare telematiche, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità della documentazione inviata dai concorrenti e a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio (se del caso);
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Si precisa che la documentazione costituente le offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, nel corso delle attività del seggio di gara, resterà conservata dalla piattaforma medesima in modo segreto, riservato e sicuro

Il seggio di gara procederà per tutti i concorrenti:

- a. alla verifica del possesso dei requisiti di legge, tramite consultazione dal casellario delle imprese qualificate istituito presso l'autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 6-bis del codice attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis;
- b. all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti verificato il possesso dei requisiti di cui al predetto punto a);
- c. in caso di esclusioni, alle relative comunicazioni, per l'escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all'ANAC, ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

Apertura busta B – offerta tecnica

Dopo l'esame della documentazione amministrativa dei partecipanti, nella stessa seduta pubblica, o in una eventuale successiva seduta pubblica che potrà essere appositamente convocata, il seggio di gara provvede allo sblocco telematico dell'offerta tecnica caricata sulla piattaforma telematica dai concorrenti ammessi, ai soli fini della constatazione di quanto in esso contenuto in formato PDF

sottoscritto obbligatoriamente in forma digitale.

Valutazione delle offerte tecniche

L'attività di valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi sarà svolta da una Commissione giudicatrice nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e può fornire ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della Commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto precedentemente indicato.

La Commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li esclude dalle fasi successive della gara ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La Commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Apertura dell'Offerta economica ed attribuzione dei punteggi

Terminata la valutazione delle offerte tecniche, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica telematica appositamente convocata, renderà noto tramite pubblicazione sulla medesima piattaforma digitale il punteggio assegnato a ciascun concorrente per la propria offerta tecnica, procederà allo

sblocco telematico dell'offerta economica caricata sulla piattaforma in formato PDF e sottoscritta digitalmente dei concorrenti ammessi che abbiano riportato almeno **51/85** e provvederà, quindi, alla lettura del ribasso percentuale unico offerto. Nella stessa seduta, la Commissione giudicatrice provvederà all'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta economica, alla sommatoria dei punteggi attribuiti per l'offerta tecnica e quella economica ed alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.

La Commissione, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, il quale procederà secondo quanto indicato nel seguente art. 15.

Nel caso in cui la Commissione giudicatrice non rilevi la presenza di offerte anormalmente basse, provvederà direttamente a stilare la graduatoria provvisoria ed a proporre l'aggiudicazione del concorrente risultato primo, mandando al RUP per le verifiche di legge.

L'aggiudicazione sarà disposta dalla Stazione Appaltante in favore del concorrente che avrà riportato il maggior punteggio nella graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

In ogni caso, qualora la Commissione giudicatrice accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione.

Il Comune della Spezia si riserva in ogni caso la facoltà insindacabile di non procedere ad alcuna aggiudicazione, o di sospendere, annullare o revocare l'aggiudicazione entro 30 giorni dall'espletamento della gara stessa, senza che i concorrenti e/o il soggetto provvisoriamente aggiudicatario abbia nulla a pretendere per il mancato affidamento dell'appalto.

La sede, il giorno e l'ora di tutte le sedute pubbliche saranno comunicati ai partecipanti mediante la piattaforma telematica o PEC con almeno **due giorni** lavorativi di anticipo sulla data delle sedute.

ART. 15 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, se necessario, di ulteriori spiegazioni rispetto a quelle obbligatoriamente prodotte in sede di offerta, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 16.

ART. 16 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

L'Amministrazione procederà, a seguito dell'aggiudicazione della gara ad affidare l'esecuzione delle opere all'Aggiudicatario mediante stipula di un contratto di Accordo Quadro in modalità elettronica con firma digitale nella forma della scrittura privata autenticata. A tal fine, si precisa che l'Aggiudicatario ha l'obbligo di produrre al C.d.R. C.U.A.C. la documentazione necessaria per procedere alla stipula del contratto e sarà tenuto a presentarsi presso la sede del Comune della Spezia – Piazza Europa, 1 – nella data che gli verrà comunicata, con l'avvertenza che, in caso di mancata presentazione senza giusta causa, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione e all'affidamento dell'Accordo Quadro al concorrente che segue nella graduatoria.

La stipula è comunque subordinata a ciascuna delle seguenti condizioni o adempimenti:

- a) **Costituzione della cauzione definitiva art. 103 d.lgs. 50/2016** in conformità allo schema tipo 1.2 del D.M. 19 gennaio 2018, n.31. Si rimanda all'art. 2.2.1 del capitolato speciale d'appalto (punto 3).
- b) **Deposito definitivo delle spese contrattuali** da effettuarsi nelle modalità comunicate dalla Stazione Appaltante. Si evidenzia che tutte le spese del contratto sono a carico dell'aggiudicatario che espressamente le assume.
In considerazione dell'indeterminatezza dell'accordo quadro al momento della sua stipula, i diritti di segreteria verranno versati dall'aggiudicatario al Comune in occasione della stipula dei singoli contratti applicativi ed in ragione degli importi dei contratti applicativi medesimi affidati, se superiori ad Euro 40.000,00, applicando l'aliquota di cui alla tabella D della legge 604/1962. Il contratto riguardante l'Accordo Quadro, posto che i servizi oggetto dei successivi contratti applicativi saranno soggetti ad IVA, è registrabile in termine fisso ed in misura fissa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 40 del d.P.R. 26.4.1986 n. 131. L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, del d.P.R. 642/1972 come modificato dal D.M.22.02.2007, per l'importo forfettario di euro 45,00.
- c) **Presentazione polizza assicurativa CAR, RCT e RCO** (si rimanda all'art. 2.2.2 del capitolato speciale d'appalto).
- d) **Presentazione di altra documentazione** richiesta nell'invito a stipula (es: per i raggruppamenti la scrittura privata di costituzione della A.T.I., ecc.) da eseguirsi, se a carico dell'impresa, nel termine di 10 giorni dalla formale richiesta del Comune della Spezia.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nel caso in cui il contratto non possa essere stipulato per fatto dell'aggiudicatario esso decadrà dall'aggiudicazione, con incameramento della cauzione provvisoria e fatto salvo ogni conseguente provvedimento da adottarsi ai sensi della normativa vigente ed il diritto al Comune della Spezia al risarcimento del maggior danno subito dallo stesso, il quale disporrà la nuova aggiudicazione secondo l'ordine della graduatoria di merito.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del lavoro.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. **L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 2.000,00.** La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Il Comune della Spezia si riserva la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di procedere alla consegna d'urgenza, anche prima della sottoscrizione di ciascun contratto applicativo.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

I risultati di gara saranno pubblicati ai sensi di legge.

ART. 17 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era

finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 18 – CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA

Non sono soggetti a regolarizzazione e, pertanto, comportano l'esclusione, gli inadempimenti del concorrente tali da rendere l'offerta irricevibile, quali la presentazione fuori termine, la non integrità dell'offerta da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte, la mancata sottoscrizione dell'offerta o l'incertezza sul suo contenuto e/o provenienza, l'apposizione di termini o condizioni dell'offerta, la presentazione di offerte alternative o incomplete.

ART. 19 – COMPROVA E VERIFICA DEI REQUISITI

I soggetti partecipanti ai sensi dell'art. 84 del Codice provano il possesso del requisito richiesto di partecipazione mediante attestazione SOA.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale dichiarati in sede di offerta ai sensi dell'art. 81 del D.lgs. 50/2016, dall'aggiudicatario avverrà attraverso l'utilizzo del

sistema AVCPass in conformità alla Delibera ANAC n. 157 del 17/02/2016.

Qualora, per motivi legati al funzionamento del sistema, non sia possibile procedere alla verifica dei requisiti mediante il sistema AVCPass, Il Comune della Spezia si riserva di effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti richiesti, secondo le previgenti modalità.

ART. 20 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di La Spezia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ART. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 - Decreto di adeguamento d.lgs. n. 101/2018 - Codice privacy d.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in quanto compatibile.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

Il Titolare del trattamento è il soggetto nei cui confronti l’interessato può esercitare i suoi diritti e a cui sono imputabili le scelte di fondo sulle finalità e modalità del trattamento. Titolare del trattamento è il Comune della Spezia con sede legale in Piazza Europa, 1 – 19124 La Spezia, tel. Centralino +39 01877271 PEC: protocollo.comune.laspezia@legalmail.it.

Il Responsabile per la protezione dei dati personali è l’Avv. Marco Giuri Via Cosseria, 28 – 50129 Firenze, a cui è possibile fare riferimento per avere informazioni rispetto al trattamento dei propri dati personali e al rispetto della propria privacy, come indicato all’interno del regolamento europeo nei Diritti dell’interessato, ai seguenti recapiti: dpo@comune.sp.it, consolve@pec.it.

Ai sensi della normativa vigente e del regolamento UE 2016/679, la richiesta di dati è finalizzata all’espletamento della procedura di affidamento dell’appalto misto mediante gara europea; i dati personali, identificativi, nonché indispensabili a verificare o meno la sussistenza delle cause ostative per un operatore economico alla partecipazione alla procedura (come espresso all’art. 80 d.lgs. 50/2016) raccolti presso l’interessato o presso i soggetti terzi che li detengono ai sensi di legge sono trattati ed utilizzati per dar seguito all’offerta presentata dall’Interessato e, più precisamente, per procedere alla verifica dei presupposti per partecipare alla procedura di affidamento e per l’eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto.

La liceità del trattamento è costituita dall’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (come espresso all’articolo 6, comma 1, punto e) del RGPD), nonché di obblighi legali cui è soggetto il Titolare stesso (normativa sugli appalti) all’articolo 6, comma 1, punto c9.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, l’eventuale rifiuto di conferimento comporta l’esclusione dalla partecipazione alla presente procedura.

ART. 22 - DIRITTO DI ACCESSO

L’accesso agli atti, il diniego/esclusione e il differimento dell’accesso è disciplinato dall’art. 53 del d.lgs. n. 50/2016, e dalla legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii.

Saranno sottratti all’accesso i dati sensibili, ivi inclusi quelli giudiziari, eventualmente rinvenuti nella documentazione presentata.

ART. 23 – COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto e all'indirizzo indicato dal concorrente nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante, diversamente la stessa declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

ART. 24 – ALTRE

- Non saranno accettate le offerte non pervenute in tempo utile, anche se sostitutive o aggiuntive di offerte precedenti;
- tutta la documentazione prodotta dovrà essere redatta in lingua italiana ovvero corredata di traduzione giurata;
- le autodichiarazioni richieste dal presente Disciplinare devono essere rese in conformità agli appositi moduli predisposti dal Comune della Spezia;
- il Comune della Spezia si riserva, in ogni caso, di sospendere e/o interrompere la procedura e/o di non procedere all'aggiudicazione definitiva e/o revocarla, senza che i concorrenti possano per questo vantare diritti a rimborsi, indennizzi, compensi o risarcimenti;
- gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in Euro al corso del giorno al quale si riferiscono;
- si avverte che, nel caso in cui l'istanza di partecipazione e l'offerta economica (Allegato 1 e 6) non siano presentate in bollo, verrà effettuata segnalazione alla competente Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. 26.10.1972 n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo). Si avverte inoltre che, ai sensi dell'art. 11 del medesimo d.P.R., la data apposta sulla marca da bollo deve essere precedente alla data della sottoscrizione dell'offerta e pertanto, in caso contrario, verrà effettuata ugualmente la segnalazione sopra detta;
- i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto;
- la contabilità dei lavori ed i pagamenti delle rate di acconto saranno effettuati, ai sensi della normativa applicabile, come previsto nel capitolato speciale;
- gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
- l'aggiudicatario dovrà altresì impegnarsi a rispettare la normativa sulla tracciabilità finanziaria - Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii. - e quindi dovrà, tra l'altro, comunicare tutti i dati del conto dedicato ai pagamenti relativi all'appalto in oggetto (banca, iban, intestatario, le generalità e il codice fiscale dei soggetti che possono operarvi) entro sette giorni dall'accensione del conto o dalla sua destinazione come strumento dedicato. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ed imprese riunite si rinvia a quanto disposto dall'ANAC con Delibera n. 556 del 31/05/2017.

ELENCO MODELLI DA INSERIRE IN FORMATO PDF E SOTTOSCRITTI DIGITALMENTE NELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	
ALLEGATO 1	ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
ALLEGATO 2	DGUE (Documento di gara unico europeo)
ALLEGATO 3 (se del caso)	AVVALIMENTO IMPRESA CONCORRENTE/AUSILIATA
ALLEGATO 4 (se del caso)	AVVALIMENTO IMPRESA AUSILIARIA
ALLEGATO 5 (se del caso)	DICHIARAZIONE DI IMPEGNO
MODELLO DA INSERIRE IN FORMATO PDF E SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE NELLA DOCUMENTAZIONE PER OFFERTA ECONOMICA	
ALLEGATO 6	MODELLO OFFERTA ECONOMICA